

ORIGINALE

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 364 del 24-07-2026

OGGETTO: **Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie ex deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2), come modificata dalla deliberazione n. 389/2023/R/RIF, riferite alle annualità 2024-2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Conclusione del procedimento e rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento. Ambito tariffario di ANDRIA**

CIG:

IL DIRETTORE GENERALE

VSTI

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss.mm.ii., recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639-705, istitutiva della TARI;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 527-530, attributiva ad ARERA (d’ora in avanti Autorità o Autorità Nazionale) delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* e, in particolare, gli articoli 6, 24 e 26;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF);
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante lo schema tipo di contratto di servizio fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, e la deliberazione 387/2023/R/RIF;

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la deliberazione ARERA 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, e la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 9 settembre 2025, 409/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 30 dicembre 2025, 591/2025/R/RIF, recante *“Determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025”* e il relativo Allegato A;
- la Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, con cui AGER ha avviato, ai sensi dell’art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A alla medesima determina;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, istitutiva dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

DATO ATTO, CHE

- con note del 27 settembre 2023 prot. n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852, del 16 febbraio 2024 prot. n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot. n. 1776, AGER nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni, quali gestori per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall’art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi;
- il gestore dei servizi di raccolta e trasporto ha predisposto e trasmesso, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025, corredato della dichiarazione di veridicità ex d.P.R. 445/2000 e della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori esposti e le risultanze della documentazione contabile, secondo quanto prescritto dal comma 7.3 della medesima deliberazione;
- AGER, in qualità di Ente territorialmente competente, all’esito della procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, ha adottato la determina di approvazione n. 283 del 20/06/2024, con cui ha validato la predisposizione tariffaria e approvato le entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025 dell’ambito tariffario in oggetto, trasmettendola all’Autorità ai sensi dei commi 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
- con la medesima determina di approvazione l’Ente ha dato atto degli esiti dell’attività di validazione – comprensiva della verifica di coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo rispetto ai dati contabili del gestore (comma 28.1 del MTR-2) – nonché delle eventuali integrazioni e modifiche operate ai dati trasmessi dall’operatore secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, individuando il limite alla crescita delle entrate tariffarie applicato e dando conto della verifica dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; fino all’approvazione da parte

dell'Autorità Nazionale, ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, hanno trovato applicazione, quali prezzi massimi del servizio, i valori così determinati dall'organismo competente;

- con comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. ARERA n. 32035) l'Autorità Nazionale ha trasmesso ad AGER una prima richiesta di approfondimenti istruttori, con cui ha in particolare richiamato il perimetro delle differenti competenze ripartite dal sistema di *governance* multilivello e richiesto all'ETC di fornire evidenze dell'avvenuta verifica dell'equilibrio economico-finanziario, corredando gli elementi prodotti con il PEF originariamente elaborato dal gestore e motivando le scelte adottate in sede di integrazione e modifica dei dati, secondo quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2; AGER ha fornito riscontro con note del 29 maggio 2025 e del 31 luglio 2025, sostanzialmente confermando i valori computati nelle predisposizioni già trasmesse;
- con deliberazione 409/2025/R/RIF del 9 settembre 2025 l'Autorità ha disposto un supplemento istruttorio per la conclusione del procedimento di verifica della coerenza regolatoria, preavvisando che, in caso di incoerenze ostative all'approvazione, sarebbero stati esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria; sono seguite la comunicazione AGER del 23 settembre 2025, la nota ARERA del 12 novembre 2025 (prot. n. 78291) e i riscontri AGER del 24 novembre 2025 e del 9-10 dicembre 2025 in esito ai procedimenti di riesame;
- con la deliberazione 591/2025/R/RIF del 30 dicembre 2025 l'Autorità ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa per il biennio 2024-2025, relativamente agli ambiti tariffari di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, disponendo l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza per le annualità 2024 e 2025 e il recupero, a vantaggio dell'utenza, dell'eventuale differenza nell'ambito dei pertinenti conguagli;
- AGER ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR Lombardia di Milano con ricorso r.g. n. 994/2026;
- nel contempo, con Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, AGER ha ritenuto di avviare, per le ragioni ivi riportate, il procedimento di rideterminazione dei piani economico-finanziari per le annualità 2024-2025, ai sensi dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- con riferimento alle predisposizioni tariffarie degli ambiti tariffari di cui alla D.D. AGER n. 48 del 13/03/2026 i gestori hanno rilevato una serie di criticità in ordine alla effettiva determinazione dell'equilibrio economico finanziario della gestione, che hanno posto all'attenzione di AGER e – in sede giudiziale dei Tribunali Amministrativi Regionali competenti per territorio;
- tale circostanza ha indotto AGER ad estendere il procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie, oltre che agli ambiti indicati nella delibera Arera 591/2025, anche agli ulteriori ambiti per i quali i gestori avevano rilevato criticità nell'ambito dei predetti giudizi amministrativi;

CONSIDERATO, IN DIRITTO, CHE

- il sistema di *governance* multilivello di settore ripartisce le competenze tra Autorità ed Enti territorialmente competenti: se all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione

degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, all'ETC compete – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 201/2022 e del comma 28.2 del MTR-2 – di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività;

- l'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende, ai sensi del comma 28.1 del MTR-2, almeno la verifica *“della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori”* e del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti; la verifica di congruità costituisce dunque profilo strutturale e non eventuale della validazione, in quanto preordinata a selezionare, nell'ambito dei costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori;
- la determinazione delle entrate tariffarie deve avvenire, ai sensi dell'articolo 7 del MTR-2 e in coerenza con l'impostazione generale del metodo, *“sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie”*, impiegando i dati di costo dell'annualità (a-2); il rispetto della regola sull'annualità di riferimento e sulla fonte contabile obbligatoria costituisce presupposto delle verifiche di completezza e coerenza e, dunque, condizione di riconoscibilità del costo;
- nella procedura di validazione, ai sensi del richiamato articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'ETC ha la facoltà di integrare o modificare secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio le informazioni fornite dal gestore medesimo, al fine di garantire la coerenza e congruità dei per la determinazione delle entrate di riferimento;
- la facoltà di modifica o integrazione si esercita anche mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all'ETC di applicare valori inferiori indicando con riferimento al piano economico finanziario le componenti di costo che non si ritiene di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, l'ETC è responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, dovendo comunicare al gestore gli esiti delle valutazioni compiute, nonché *“motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio”*; il potere di integrazione e modifica dei dati esposti dal gestore costituisce pertanto componente fisiologica dell'attività di validazione e non facoltà derogatoria;
- ne consegue che le detrazioni e i mancati riconoscimenti operabili in sede di validazione non possono essere pretermessi a fronte di costi privi del requisito di efficienza, dovendo per converso essere operati ogniquale volta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile in applicazione dei criteri di efficienza e congruità propri del metodo: la corrispondente eccedenza, in quanto non efficiente ovvero priva di adeguato fondamento, difetta del requisito di congruità e va corrispondentemente detratta in sede di validazione, in coerenza con la funzione – propria del limite al riconoscimento dei costi – di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza;
- le detrazioni operate ai sensi del comma 4.6 sono imputate alle componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo (*tool*) sui costi rendicontati come in dettaglio riportato nei singoli prospetti regolatori, indicando come da previsione con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo che non si ritengono ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria;

- la riconduzione delle verifiche di congruità ai meccanismi regolatori delle detrazioni e la riconduzione alle componenti di costo del PEF – e non già la sua applicazione in via meramente residuale e indistinta – costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell’operato dell’Ente e presupposto della coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- l’esercizio del potere di rettifica è inoltre assistito da un onere di motivazione dovendosi, ai sensi dell’art. 4.6, *“verificare la coerenza con gli obiettivi definiti”* e il mantenimento *“dell’equilibrio economico finanziario della gestione”*;
- con riferimento a detto onere di motivazione, il presente provvedimento e l’allegato documento di validazione integrativo assolvono a tale onere mediante:
 - o l’analitica esposizione delle rettifiche operate per ogni componente tariffaria, anche in considerazione dei servizi prestati dagli operatori e del rischio d’impresa da questi assunto in sede di procedura ad evidenza pubblica, oltre che del necessario mantenimento dell’equilibrio tra le componenti fisse e variabili della struttura tariffaria in una ottica di tutela dell’utenza finale;
 - o la valutazione che l’equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello della gestione: ai sensi del comma 27.5 del MTR-2 il PEF costituisce *“lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*; ne consegue che la verifica di equilibrio deve essere condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che trovino giustificazione documentale e superino il vaglio di validazione – e, dunque, anche la verifica di congruità – e non già la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall’operatore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con riferimento all’equilibrio economico finanziario della gestione rilevante ai fini dell’adozione delle misure di cui all’art. 4.6 MTR-2, in termini più generali si è ritenuto di fare riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza amministrativa, al documento di consultazione 196/2021/Rif, ad oggetto *“Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*, con il quale ARERA ha ritenuto che l’equilibrio economico finanziario vada ripristinato dall’ETC laddove siano riscontrabili *“criticità finanziarie di entità significative e non previste tali da esporre la gestione a rischio default e da mettere a repentaglio la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale quale quello della gestione dei rifiuti”* (par. 5.18), nel contempo precisando che la verifica che l’ETC deve compiere dell’eventuale situazione di squilibrio finanziario *“dovrà necessariamente riguardare la durata pluriennale del Piano economico finanziario”* (par. 5.19), in altri termini *“tenendo conto di orizzonti temporali medio lunghi e comunque superiori al singolo esercizio”*;
- che sempre alla luce dei consolidati recenti arresti giurisprudenziali, per l’anzidetta valutazione si è tenuto conto contestualmente sia dei valori rilevanti in base alla disciplina del MTR-2 sia di quelli derivanti dal contratto di servizio in corso, in modo da garantire la coerenza fra il corrispettivo contrattuale spettante al Gestore e l’ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, anche in sede di aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della regolazione vigente;

- che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, come previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, sono considerate come i valori massimi che, attraverso la TARI, l'Amministrazione Locale può porre a carico degli utenti del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- la rideterminazione operata con il presente provvedimento ha tenuto conto delle valutazioni di cui alla deliberazione ARERA 591/2025/R/RIF nella misura in cui queste hanno avuto ad oggetto profili propri del rispetto della metodologia regolatoria in termini di verifica e validazione, ossia:
 - o la mancata computazione delle poste rettificative del capitale di cui al comma 14.4 del MTR-2, con i conseguenti riflessi sul calcolo della remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14 del MTR-2;
 - o la rettifica degli elementi della relazione di accompagnamento quali meri refusi rispetto allo stato di fatto delle elaborazioni e considerazioni già svolte negli atti, anche con riferimento alla censura dell'Autorità in merito al presunto utilizzo delle *"migliori stime del costo del servizio utilizzando l'offerta di gara e la situazione patrimoniale"*, in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 del MTR-2 circa l'impiego dei dati di costo dell'annualità (a-2), atteso che deve confermarsi che *"i dati forniti [dal medesimo operatore per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento] sono relativi al bilancio 2022"* e quindi nel rispetto della richiamata disciplina;
 - o le carenze nella rappresentazione degli esiti della verifica in ordine al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché carenze di motivazione con riguardo alle scelte adottate nell'ambito dell'attività di modifica dei dati trasmessi dagli operatori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (come invece richiesto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2;
- l'ETC ha pertanto recepito i rilievi dell'Autorità quali criteri metodologici di verifica, rideterminando le entrate tariffarie di riferimento mediante la computazione delle poste rettificative del capitale, la motivazione delle detrazioni e la rideterminazione, nei termini sopra precisati, dell'equilibrio economico della gestione anche facendo ricorso alla possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie alle annualità successive al periodo regolatorio, il tutto al fine di pervenire alla determinazione dei soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori;
- tanto premesso, si ritiene opportuno precisare che la delibera ARERA 591/2025 contiene, in ogni caso valutazioni che l'ETC ritiene di non condividere e che ha sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale competente; in particolare al momento di redazione del presente provvedimento è in procinto di proporre ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lombardia _n. 3503 del 02/07/2026_, sicché il presente provvedimento non comporta affatto acquiescenza alla delibera 591/2025, facendosi espressa riserva di una sua revisione in relazione agli effetti degli esiti del giudizio;

ATTO CHE

- AGER, con propria comunicazione prot. n. 1739 del 24/04/2026 ha richiesto alle Amministrazioni comunali, nella qualità di Enti affidanti, le informazioni necessarie ed utili alla qualificazione dei costi

congrui ed efficienti nel rispetto degli impegni contrattuali e dei rischi di impresa assunti, ove presenti;

- i Comuni hanno fornito riscontro e, ove necessario, AGER si è adoperata con ulteriori verifiche e richieste, al fine di acquisire un quadro conoscitivo chiaro ed affidabile in ordine ai costi del servizio e ai relativi titoli giustificativi;
- a seguito di detta ricognizione, AGER ha proceduto all'aggiornamento dell'attività di validazione, adoperando – qualora necessario e nei limiti di quanto indicato negli allegati al presente provvedimento – opportune rettifiche delle iniziative di integrazione dei costi rendicontati, al fine di definire puntualmente i costi efficienti del servizio da doversi riconoscere nelle predisposizioni tariffarie;
- gli esiti dell'attività di rideterminazione sono stati trasmessi ai gestori e con gli stessi condivisi, in adempimento alla procedura partecipata di definizione delle entrate tariffarie prevista dalla disciplina regolatoria.

DATO ATTO, ANCORA, CHE

- la documentazione necessaria per la definizione delle predisposizioni tariffarie era già stata assunta da AGER nel rispetto dell'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF e ritenuta corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla procedura;
- il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di riferimento è definito, ai sensi del comma 4.1 del MTR-2, dal parametro ρ_a quale tasso di variazione massimo applicato alle entrate tariffarie dell'annualità (a-1) per la determinazione del limite massimo dell'annualità (a), nei termini e con i coefficienti puntualmente individuati negli atti già adottati per ciascun ambito tariffario oggetto del presente procedimento, ai quali si rimanda;
- AGER ha proceduto alla rideterminazione delle rimodulazioni tariffarie da doversi riconoscere nelle predisposizioni tariffarie, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto del prescritto limite di crescita sulla base delle informazioni assunte dall'Ente affidante, il quale rimane comunque, fermo il limite massimo indicato dalla presente predisposizione tariffaria, il soggetto deputato alla corretta gestione del contratto e dei relativi rapporti giuridici ed economici con il gestore;
- nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza – qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati – può essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.5 del MTR-2, come esteso alle annualità successive al vigente periodo regolatorio dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- la proiezione del recupero di tali componenti eccedenti il limite si colloca, in ragione della successione dei periodi regolatori, nel passaggio dal MTR-2 al terzo periodo regolatorio: il relativo recupero sarà conseguentemente rimodulato, nel rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzazione del valore di subentro, secondo i criteri che troveranno applicazione nelle predisposizioni tariffarie del terzo

periodo regolatorio, fermi restando gli importi rimodulati come quantificati negli allegati al presente provvedimento;

RITENUTO

- che l'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, unitamente all'aggiornamento dell'attività di validazione, consenta di definire compiutamente le entrate tariffarie di riferimento efficienti per le annualità 2024 e 2025 dell'ambito tariffario in oggetto;
- che la rideterminazione operata sia coerente con la metodologia del MTR-2;
- che sussistano i presupposti per concludere il procedimento avviato con la Determina n. 48 del 13 marzo 2026 e per approvare il documento di validazione integrativo, unitamente al *tool* di calcolo aggiornato.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare le premesse, gli atti e le valutazioni esposti in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la nuova predisposizione tariffaria per il biennio regolatorio 2024-2025 e l'allegata relazione di validazione, quale parte integrante del provvedimento recante gli esiti dell'attività di riaccertamento della congruità degli elementi di costo e di rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per l'ambito tariffario di ANDRIA allegato al presente provvedimento;
3. di approvare il tool di calcolo MTR-2 – aggiornamento 2024-2025, allegato al presente provvedimento, nel quale si dà atto delle modifiche intercorse in esito al procedimento di rideterminazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento, con i relativi allegati, ad ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8, comma 3, della deliberazione 363/2021/R/RIF come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, nonché al gestore del servizio e al Comune interessato;
5. di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Agenzia www.ager.puglia.it, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Estensore dell'Atto:
Ciro Marseglia

Il Direttore Generale
Avv. Angelo Pansini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D .Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ADDENDUM ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (MTR-2)

Paragrafi della Relazione oggetto di modifica. Capitoli 1, 4 e 5

Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025. Determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026

Ambito tariffario di Andria

Gestore: GIAL S.r.l.

0004062 del 24-07-2026 in partenza

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti prot.
 COMUNE DI ANDRIA
 Protocollo Generale della Città' di Andria
 Protocollo N.0087211/2026 del 25/07/2026

Il presente documento costituisce addendum alla Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024-2025 dell'ambito tariffario di Andria e ne forma parte integrante: modifica e integra esclusivamente i paragrafi di seguito riportati, restando per il resto pienamente valida la Relazione approvata.

L'addendum è adottato dall'Ente territorialmente competente all'esito del procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito tariffario di Andria, condotto in contraddittorio con il Comune e con il gestore.

Sommario

1. Premessa (ETC)	2
1.5 Altri elementi da segnalare	2
4. Attività di validazione (ETC)	3
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC).....	3
5.5 Conguagli.....	3
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	4
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6.....	4
5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2).....	5
5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2).....	5
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2).....	5

1. Premessa (ETC)

1.5 Altri elementi da segnalare

Si segnala che le predisposizioni tariffarie dell'ambito sono state oggetto di specifico procedimento di verifica della coerenza regolatoria da parte dell'Autorità. Con la deliberazione 194/2025/R/RIF l'Autorità ha richiesto all'Ente territorialmente competente, ai sensi del comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ulteriori informazioni e integrazioni documentali in ordine, tra l'altro, alla riparametrazione dei dati parziali del gestore subentrato in corso d'anno (comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023), al riconoscimento dei costi di trattamento e smaltimento secondo la regola della fonte contabile obbligatoria dell'annualità (a-2) di cui all'art. 7 del MTR-2, alla valorizzazione delle attività esterne al ciclo integrato, alla computazione delle poste rettificative del capitale di cui al comma 14.4 del MTR-2, nonché alla motivazione delle detrazioni operate ai sensi del comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e degli esiti della verifica dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi del comma 28.2 del MTR-2.

Con la successiva deliberazione 29 luglio 2025, 376/2025/R/RIF, l'Autorità ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa con riferimento al biennio 2024-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Andria, disponendo l'esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025 e il recupero, a vantaggio dell'utenza, dell'eventuale differenza tra le tariffe applicate e quelle determinate dall'Autorità, a valere sulla prima approvazione tariffaria utile nell'ambito dei pertinenti conguagli; il medesimo provvedimento ha fatto espressamente salva la facoltà dell'Ente territorialmente competente di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, riconoscendo altresì che le quantificazioni rimesse alle valutazioni dell'Ente medesimo, quale, a titolo esemplificativo, il coefficiente CRIa ai fini della determinazione del limite alla crescita, producono immediatamente effetto, ove rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall'Autorità, anche nei confronti di quest'ultima.

La rideterminazione operata con il presente atto è adottata nell'esercizio di tale facoltà, in via di riesame in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 e dell'art. 28 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, con determina del Direttore Generale n. 48 del 13 marzo 2026, e recepisce i rilievi formulati dall'Autorità: la riparametrazione dei dati del periodo di effettiva operatività e il riallineamento alle fonti contabili obbligatorie (§ 4), la computazione delle poste rettificative del capitale investito (§ 5.7.a), la valorizzazione e lo scorporo delle attività esterne al ciclo integrato, la motivazione analitica delle detrazioni per componente (§ 5.7) e la verifica dell'equilibrio della gestione condotta sui soli costi efficienti e congrui (§ 5.6).

Si segnala, infine, che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio strade è svolto, dal 1° luglio 2022, dal **Gestore** (contratto sottoscritto il 12 settembre 2023, come integrato dall'addendum di adeguamento allo schema tipo di cui alla deliberazione 385/2023/R/RIF); restano in capo al Comune di Andria le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché di avvio a recupero e a smaltimento. In considerazione dell'esecuzione unitaria e indistinta delle prestazioni da parte delle imprese raggruppate, la presente rideterminazione espone i dati della gestione in forma consolidata in capo alla mandataria GIAL S.r.l., quale unico gestore dell'ambito, previa somma delle componenti economiche e patrimoniali delle imprese esecutrici e scorporo dei costi delle attività esterne al perimetro regolato.

4. Attività di validazione (ETC)

Ferma restando l'attività di validazione già illustrata nella Relazione, l'Ente territorialmente competente dà atto della validazione integrativa svolta in sede di rideterminazione. Ai sensi del

comma 28.1 del MTR-2 la validazione ha ad oggetto la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, oltre al rispetto della metodologia di determinazione dei costi riconosciuti: la verifica di congruità non è dunque eventuale, ma profilo strutturale della validazione, preordinato a selezionare, tra i costi rendicontati, i soli costi efficienti riconoscibili a fini regolatori. La determinazione è avvenuta, ai sensi dell'art. 7 del MTR-2, sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, impiegando i dati dell'annualità (a-2), il cui rispetto costituisce condizione stessa di ammissibilità del costo.

In tale cornice, il potere dell'Ente di integrare e modificare i dati esposti dal gestore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti, è componente fisiologica della validazione e non facoltà derogatoria, ed è assistito, ai sensi del comma 28.2 del MTR-2, da un onere di motivazione delle scelte adottate. Il riaccertamento della congruità è stato condotto avendo a parametro le risultanze delle procedure ad evidenza pubblica: il corrispettivo di aggiudicazione, formatosi nel confronto competitivo, esprime una misura di efficienza del costo del servizio e ne costituisce limite di congruità.

Coerentemente, la rideterminazione recepisce quali criteri metodologici di verifica i rilievi della deliberazione 376/2025/R/RIF: i dati economici sono stati desunti dalle rendicontazioni analitiche delle imprese esecutrici, opportunamente annualizzati e riparametrati sul periodo di effettiva operatività ai sensi del comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023; inoltre, sono state compute le poste rettificative del capitale (comma 14.4 del MTR-2, con i riflessi sulla remunerazione del capitale investito netto ex art. 14). Per quanto attiene ai costi delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani si è proceduto con lo scorporo dal perimetro regolato. In ultimo, si evidenzia che le detrazioni e la verifica dell'equilibrio sono analiticamente motivate nei paragrafi che seguono.

Sul piano operativo sono state svolte, ai sensi del metodo, le verifiche di: coerenza e completezza dei dati rispetto alle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), mediante riscontro delle voci del conto economico e della loro riclassificazione nelle componenti tariffarie; corretta perimetrazione delle attività e attribuzione dei costi al bacino tariffario, con distinzione tra le attività di competenza del gestore e quelle di competenza del Comune; congruità dei costi operativi rispetto al parametro di benchmark definito; corretta valorizzazione dei costi d'uso del capitale, con riguardo ai cespiti, agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale investito netto ai sensi dell'art. 14, nonché alle poste rettificative di cui al comma 14.4; corretta determinazione delle componenti a conguaglio ai sensi dell'art. 17; corretta applicazione del limite alla crescita annuale delle entrate di cui all'art. 4.4 e delle facoltà di rimodulazione di cui ai commi 4.5 e 17.2; rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi dei commi 27.5 e 28.1. Degli esiti di tali verifiche si dà conto nei paragrafi che seguono.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.5 Conguagli

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa) eccede, per entrambe le annualità, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie. La quota eccedente non trova capienza nelle annualità 2024 e 2025 e si traduce in una componente a conguaglio, rinviata a recupero nelle annualità successive al 2025 secondo quanto indicato ai paragrafi 5.8 e 5.9.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Dapprima deve darsi conto che l'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello **della gestione** e non già quello soggettivo del gestore (comma 27.5 del MTR-2): pertanto, la verifica è condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che superino il vaglio di validazione e, dunque,

anche la verifica di congruità (comma 28.1), e non la mera integrale copertura dei costi rendicontati o del corrispettivo contrattuale percepito o vantato dall'operatore. Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; si ricorda che, ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Oggetto della rideterminazione è la componente riconosciuta al netto delle detrazioni (ΣTa), ricondotta al livello congruo; le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano definite entro il limite alla crescita. Ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l'Ente si è avvalso della facoltà di valorizzazione del coefficiente CRIa di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF, rimessa alle proprie valutazioni entro i tetti fissati dall'Autorità, elevandone la misura per l'annualità 2024 al 5,52 per cento, entro il valore massimo del 7 per cento applicabile, con conseguente determinazione del parametro p 2024 nella misura del 7,91 per cento; per l'annualità 2025 il coefficiente CRIa non è stato valorizzato e il limite resta pari al 2,60 per cento. La rimodulazione è funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, e costituisce esercizio della prerogativa che la stessa deliberazione 376/2025/R/RIF riconosce all'Ente territorialmente competente.

Le entrate tariffarie effettive applicate nell'anno restano definite entro il limite alla crescita, come evidenziato di seguito e comunque ai sensi dell'art. 4.6, attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.

Tabella 5.6.a. Componenti ΣTa al netto delle detrazioni ed entrate tariffarie effettive nel PEF, lato gestore e lato Comune, valori in euro

ΣTa ed entrate tariffarie dopo distribuzione del delta	2024	2025	Biennio
ΣTa prima delle detrazioni, Gestore	12.987.401	12.348.171	25.335.572
ΣTa prima delle detrazioni, Comune	10.630.551	10.725.139	21.355.690
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Gestore	-2.417.231	-1.504.549	-3.921.781
Detrazioni (art. 4.6 e ulteriori), Comune	-256.165	-430.963	-687.128
ΣTa dopo le detrazioni, Gestore	10.570.170	10.843.622	21.413.791
ΣTa dopo le detrazioni, Comune	10.374.386	10.294.177	20.668.563
ΣTa dopo le detrazioni, totale ambito	20.944.556	21.137.798	42.082.354
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	14.454.338	14.910.905	29.365.243
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	5.511.664	5.574.211	11.085.875
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	19.966.002	20.485.116	40.451.117

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6

La riconduzione dei costi riconosciuti al livello efficiente è stata attuata mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, che consentono all'Ente di applicare valori inferiori alle entrate determinate, indicando le componenti di costo del PEF che non si ritiene di coprire integralmente. Tali detrazioni non possono essere pretermesse a fronte di costi privi del requisito di efficienza: vanno per converso operate ogniqualvolta la quota di costo rendicontato ecceda quanto ammissibile secondo i criteri di efficienza e congruità del metodo. Gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ne costituiscono parametro di congruità, sicché la quota rendicontata eccedente l'importo che vi trova riscontro difetta di congruità e va corrispondentemente detratta.

La tariffa determinata secondo il metodo è prezzo massimo e non prezzo imposto: lo scarto tra gli esiti di gara e la tariffa massima rientra nell'ordinaria alea del rischio d'impresa assunto dall'operatore, che non può invocare la copertura di costi inefficienti o comunque non remunerati dal metodo. La detrazione della quota eccedente risponde così alla funzione, propria del limite al riconoscimento dei costi, di stimolo all'efficientamento della gestione e di contenimento e razionalizzazione degli oneri a carico dell'utenza.

Le detrazioni sono imputate alle singole componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo sui costi rendicontati, e non applicate in via residuale e indistinta, in funzione delle valutazioni di congruità operate: ciò costituisce condizione di trasparenza e verificabilità dell'operato dell'Ente e di coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti. L'esercizio del potere di rettifica è assistito da un onere di motivazione, dovendosi dare conto, per ciascuna componente incisa, delle ragioni di inefficienza o di difetto di congruità che giustificano la mancata integrale copertura (commi 4.6 e 28.2 del MTR-2). Le detrazioni sono circoscritte alla sola quota di costo rendicontato eccedente il livello efficiente e congruo, come individuato secondo i criteri sopra esposti e come condiviso con il gestore nell'ambito della procedura.

In concreto, lato gestore, le detrazioni operate si compongono di due ordini di rettifiche. Il primo attiene all'adeguamento monetario dei costi operativi. L'art. 3 della deliberazione 389/2023/R/RIF, integrando il comma 7.6 del MTR-2, ha fissato i tassi di adeguamento monetario dei costi riconosciuti ai fini dell'aggiornamento biennale nella misura del 4,5 per cento per il 2023 e dell'8,8 per cento per il 2024, con valore nullo per il 2025: si tratta di coefficienti di rivalutazione, applicati dallo strumento di calcolo in via uniforme e indifferenziata all'intero perimetro dei costi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'annualità (a-2), a prescindere dalla dinamica effettiva dei singoli fattori della produzione. Già il documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, nel prospettare la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, aveva ricondotto tale riconoscimento al quadro delle valutazioni rimesse all'Ente territorialmente competente, facendo espressamente salva la facoltà di cui al comma 4.6 del MTR-2 di applicare valori inferiori alle entrate determinate. Nella specie, la verifica condotta dall'Ente ha evidenziato che la dinamica effettiva del costo del lavoro del comparto, governata dai rinnovi del contratto collettivo dei servizi ambientali e attestata dagli aggiornamenti del costo medio orario, è risultata inferiore ai tassi di adeguamento monetario del metodo: l'applicazione integrale di questi ultimi alla quota di costo del personale avrebbe pertanto determinato un riconoscimento eccedente il costo effettivamente sostenuto, in contrasto con il principio di copertura dei soli costi efficienti di cui all'art. 1, comma 527, lettera f), della legge 205/17.

Le verifiche sono state operate anche in termini di congruità per quanto prescritto dal comma 28.1 del MTR-2, ai sensi del quale l'attività di validazione di responsabilità dell'Ente territorialmente competente comprende la verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, oltre che del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti. A tale scopo, la verifica è stata condotta confrontando i costi rendicontati con il parametro di *benchmark* individuato nelle risultanze del confronto concorrenziale, che esprime la misura efficiente del costo del servizio nel contesto della gestione: la quota di costo rendicontato che eccede tale livello non esprime un fabbisogno efficiente della gestione e non è pertanto ammessa a integrale copertura. Le relative detrazioni sono state imputate alle componenti regolatorie come puntualmente rappresentato nel tool di calcolo, e sono state quantificate nella misura strettamente necessaria a ricondurre la componente riconosciuta di parte gestore al livello coerente con il parametro di confronto individuato, senza pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario, come verificato al § 5.6; alla gestione resta infatti assicurata l'integrale copertura dei costi efficienti. Sono state per converso rimosse le detrazioni in precedenza operate sulle componenti CTS e CTR, essendone venuti meno i presupposti per effetto della corretta perimetrazione delle attività: i costi di trattamento e smaltimento afferiscono ad attività di competenza

del Comune e sono stati coerentemente espunti dalla rendicontazione del gestore. Lato Comune, le detrazioni confermano l'impianto della predisposizione trasmessa: componenti CARC e CGG, inflazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, remunerazione del capitale investito netto e recupero del conguaglio I2023, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza.

Le detrazioni operate restano comunque condivise con il gestore nel perimetro della procedura partecipata di cui alla presente rideterminazione, essendo state oggetto di specifica condivisione in contraddittorio all'esito della comunicazione degli esiti delle valutazioni compiute, secondo quanto prescritto dal comma 28.2 del MTR-2.

Si riporta di seguito l'elenco puntuale delle detrazioni operate per componente.

Tabella 5.7.a. Detrazioni di cui al comma 4.6, per componente, lato gestore e lato Comune, valori in euro

DETRAZIONI EX COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF	2024	2025	Totale
CRT – costi raccolta e trasporto RU	91.439	46.763	138.202
CRD – costi raccolta differenziata	1.668.922	700.162	2.369.084
Totale parte variabile, Gestore	1.760.361	746.926	2.507.286
CSL – spazzamento e lavaggio	123.340	61.670	185.010
CGG – costi generali di gestione	533.531	695.953	1.229.484
Totale parte fissa, Gestore	656.871	757.623	1.414.494
Totale detrazioni 4.6, Gestore	2.417.231	1.504.549	3.921.781
Recupero conguaglio I2023	0	259.093	259.093
CARC – gestione tariffe e rapporti con gli utenti	62.276	31.138	93.414
CGG – costi generali di gestione	7.500	3.750	11.250
Accantonamenti, di cui per crediti	126.328	81.169	207.497
Remunerazione del capitale investito netto	60.061	55.813	115.874
Totale detrazioni 4.6, Comune	256.165	430.963	687.128

5.7.a Poste rettificative del capitale investito (comma 14.4 del MTR-2)

In sede di rideterminazione, ai sensi del comma 14.4 del MTR-2 e in recepimento del rilievo dell'Autorità, è stata condotta l'analisi delle poste rettificative del capitale investito sulla base del puntuale riscontro con i dati di bilancio e, all'esito, si è dato luogo alla loro valorizzazione: lato gestore, le poste rettificative, costituite dal trattamento di fine rapporto quantificato in quota al costo del lavoro attribuibile al perimetro dell'ambito, cui si aggiungono, per l'annualità 2025, i fondi per rischi e oneri, riducono il capitale investito netto e la relativa remunerazione ai sensi dell'art. 14. Lato Comune non sono emerse poste rettificative da valorizzare, non sussistendo in capo all'ente locale accantonamenti riconducibili alle fattispecie di cui al comma 14.4. Se ne dà conto nella tabella che segue.

Tabella 5.7.b. Poste rettificative del capitale investito, valori in euro

Poste rettificative del capitale investito	2024	2025	Biennio
Poste rettificative, lato gestore	36.321	22.977	59.297
di cui trattamento di fine rapporto	36.321	15.900	52.221
di cui fondi per rischi e oneri	0	7.077	7.077
Totale ambito	36.321	22.977	59.297

5.8 Rimodulazione dei conguagli (art. 17.2 del MTR-2)

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17.2 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dispone il rinvio del recupero dei conguagli al periodo successivo al 2025, in coerenza con la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale (art. 4.5 del MTR-2)

La componente riconosciuta al netto delle detrazioni ($\sum Ta$) genera un'eccedenza rispetto al limite alla crescita ($\sum Tmax$). Si è optato per la rimodulazione di cui al comma 4.5 del MTR-2, come esteso dalla deliberazione 389/2023/R/RIF su istanza dell'Amministrazione: la parte di entrate che eccede il limite è rinviata a recupero nelle annualità del terzo periodo regolatorio 2026-2029, nel rispetto del limite di crescita ivi applicabile. L'eccedenza è integralmente riferita al lato Comune ed è integralmente rinviata a recupero nel periodo successivo al 2025, ivi compresa la quota formatasi nell'annualità 2024, che non trova capienza nell'annualità 2025 entro il limite alla crescita; resta salva, in sede di predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio, la valutazione della copertura, in tutto o in parte, dell'eccedenza medesima con corrispondente riduzione degli importi da recuperare in tariffa.

Tabella 5.9.a. Recupero del delta ($\sum Ta$ meno $\sum Tmax$) rinviato al periodo successivo al 2025, lato gestore e lato Comune, valori in euro

Recupero del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) post 2025	Delta 2024	Delta 2025	Recupero
Parte variabile, Comune	765.716	511.674	1.277.390
Parte fissa, Comune	212.838	141.009	353.847
Totale Comune	978.554	652.683	1.631.237
Totale ambito	978.554	652.683	1.631.237

Gli importi sono espressi in euro e arrotondati all'unità; eventuali disallineamenti nelle somme sono dovuti ad arrotondamenti.

Per ogni ulteriore elemento si rimando al Tool regolatorio predisposto.